



COMUNE DI MASERA
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto per la messa in riserva e trattamento rifiuti non pericolosi, localizzato in via Colonia. Fase di verifica della Proceduta di V.I.A. e Valutazione di Incidenza – Parere.
-----------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME	NOME		PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI	NORMA ANGELA	SINDACO	X	
CESPRINI	GIAMPAOLO	ASSESSORE	X	
PANZIERA	EMANUELE	ASSESSORE	X	
TOTALE			3	

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BIANCHI NORMA ANGELA assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 01/06/2016 (prot.di arrivo n.1361) la Ditta proponente depositava a questo Comune copia della documentazione trasmessa alla Provincia del V.C.O. relativa al procedimento di cui all'oggetto.
- In data 17/06/2016 veniva pubblicato all'Albo Pretorio Comunale comunicazione di Avvio del procedimento e Avviso per la consultazione al pubblico e la formulazione di eventuali osservazioni entro il termine del 01/08/2016. La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e di Valutazione di Incidenza è fissata per la data del 31/08/2016.
- In data 20/06/2016 perveniva a questo Comune richiesta di parere in merito alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza relativa al progetto di cui all'oggetto; pareri da formulare entro il termine del 22/07/2016 al Settore V – Servizio SG – Polizia Provinciale – Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola in Via Dell'Industria n°25 – 28924 Verbania.

Consultati gli elaborati progettuali tecnici trasmessi dalla Ditta proponente in data 01/06/2016 (prot.di arrivo n.1361), poi citati nella comunicazione della Provincia del VCO in data 17/06/2016 con richiesta di pareri ai fini della Fase di Verifica della procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza, sono emerse le seguenti criticità:

- La progettazione prevede che la zona ove è previsto l'impianto di betonaggio venga mantenuta alla quota dell'attuale piano campagna ovvero a -2.20 ml. rispetto a quanto prescritto dalle Relazioni Geologiche allegate al Piano Regolatore vigente; il tutto motivato dalla necessità di contenere l'impatto ambientale delle strutture. Detta ipotesi comporta deroga dalle prescrizioni vigenti e non risulta essere supportata da approfondimento dell'indagine geologica che verifichi la compatibilità delle previsioni progettuali.
- Per quanto riguarda l'osservanza dei parametri edilizi e la verifica della dotazione di aree a standards prescritte dalle Norme di Attuazione, si rileva che la documentazione depositata non contiene approfondimenti tali da consentirne la verifica; per quanto riguarda le altezze si rileva che risultano ammesse altezze massime di 12, salvo altezze maggiori per parti tecnologicamente indispensabili compresi serbatoi e silos; a tal proposito si rileva che l'impianto di betonaggio previsto risulta avere altezza di ml.14.08, l'adiacente silos non risulta invece quotato in altezza ma graficamente risulta ben superiore (stimati ml.18).
- Si segnalano altre difformità dalle N.A. del Piano per standards e recinzioni.
- Per quanto riguarda l'interferenza di parte dell'insediamento con zona interessata da Fascia di Rispetto di Elettrodotto ad Alta Tensione si rileva che la Relazione Progetto Preliminare (Cap.5.2.2. -pag.41) conclude indicando il rispetto della distanza minima dei cumuli dai conduttori maggiore di ml.5 e attività con permanenza minore di 4 ore; tuttavia si rileva che la tabella (Fig.23 – pag.41) riporta l'indicazione di fascia di rispetto (D.P.A.) pari a 20ml. pertanto al fine evitare anomalie in fase autorizzativa, in considerazione anche della previsione di piantumazione in detta zona, si ritiene di prescrivere di dare comunicazione degli interventi previsti all'Ente gestore dell'elettrodotto : ENEL TERNA S.p.A. prima dell'avvio degli stessi, a norma dell'art.4.1.6. delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore vigente, il quale prescrive la preventiva acquisizione del nulla osta dell'ente titolare dell'impianto.
- L'incidenza che il nuovo insediamento avrà sul traffico e sulla viabilità non viene valutato in progetto se non per quanto riguarda l'aspetto rumore; dai dati sopra riportati si evince che a regime l'insediamento comporterà un movimento di mezzi pari a circa 1 transito/10 minuti per 9,5 ore lavorative al giorno e 300 giorni lavorativi all'anno; il percorso preferenziale è indicato nel tratto Via Colonia/Svincolo S.S.n.33; in proposito si osserva

che, seppure detto tratto risulta periferico e non attraversa centri o nuclei abitati, l'immissione tra la Via Colonia e la SS.337 di Valle Vigezzo avviene in un punto molto delicato; per il quale, in considerazione degli incidenti (anche gravi) già avvenuti, l'Amministrazione Comunale aveva richiesto ad ANAS la messa in sicurezza dell'immissione, predisponendo un progetto preliminare di rotatoria che, a tutt'oggi, non risulta avere avuto seguito.

- Con riferimento a quanto indicato nella Relazione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, si osserva che l'orario di lavoro è indicato dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00; in proposito si invita a valutare i possibili effetti connessi soprattutto all'orario di inizio delle attività e, inoltre considerando che l'esercizio dell'attività risulta articolata su 300 giorni/anno, si valuti che la stessa sarà operativa per 6 giorni la settimana (quindi incluso il sabato) e che, seppure non considerati ai fini della valutazione del clima acustico, nelle immediate vicinanze dell'insediamento sono presenti gli alloggi dei custodi di alcune attività produttive esistenti.

- La Relazione Progetto Preliminare (pag.25) e la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (pagg.25/26) indicano che è ipotizzato che il frantoio operi per un massimo di 5 ore al giorno e per un massimo di 125 giorni all'anno, al fine di non superare il limite di emissioni sonore; tuttavia, in considerazione che per detto periodo non è specificatamente indicato l'orario di inizio e fine attività, non pare ipotizzabile come effettuare i controlli circa l'effettivo rispetto del suddetto tempo di esercizio giornaliero e quali siano le garanzie di rispetto dei suddetti parametri.

- Le opere di mitigazione acustiche previste, oltre al contingentamento dell'orario di lavoro del frantoio di cui si è già detto, si riducono sostanzialmente alla creazione di una barriera verde composta da essenze arboree (non specificate) che secondo quanto indicato in Relazione Progetto Preliminare (pag.25) produrrebbero un abbattimento del rumore di 20 d(B)A alla distanza di 50 ml. (livelli da verificare post operam). Tale barriera è indicata di altezza non inferiore a ml.3, quindi non sufficiente a contenere l'impatto visivo dell'impianto.

- Per le polveri è prevista nebulizzazione dei cumuli con acque di recupero. A tal proposito si osserva che l'effettiva efficacia del suddetto accorgimento potrà essere verificata solo a seguito della messa in esercizio dell'attività e si invita a valutare il fatto che la zona risulta totalmente esposta ai venti, che è direttamente confinante con aree agricole attualmente coltivate e, su un lato, con insediamenti artigianali esistenti; pertanto si invita a porre particolare attenzione alla problematica.

- Per quanto riguarda l'aspetto di possibili miasmi derivanti dalla fermentazione dei residui di verde, che la ditta intende raccogliere; si prende atto della previsione di ridurre il quantitativo stoccato a 50 mc. ed il successivo trasferimento a centri di trattamento, tuttavia si rileva che il progetto non indica il periodo massimo di permanenza di detti rifiuti all'interno dell'impianto.

- Per quanto riguarda l'eventuale esubero di acque meteoriche si rileva che è previsto il convogliamento nella "vallecola" esistente sul margine sud della proprietà (citata nell'Indagine Geologica del PRGC vigente), a prescindere da quanto sopra osservato circa la mancata conservazione della stessa, si osserva che detta vallecola non si tratta di corso d'acqua demaniale bensì di un avvallamento del terreno che si sviluppa su altre proprietà, e non è stato allegato studio idraulico che dimostri l'effettiva capacità di smaltimento ed il recapito finale delle acque smaltite.

- Si evidenzia che a breve distanza dall'insediamento previsto ed in direzione di soggiacenza della falda è presente pozzo di captazione della rete idrica della città di Domodossola; in progetto non sono previsti monitoraggi finalizzati ad escludere eventuali inquinamenti, anzi si rileva la previsione di realizzare nuovo pozzo di captazione a servizio

dell'attività; si invita a valutare con particolare attenzione le ipotesi di influenza che le attività potranno avere con la suddetta captazione dell'acquedotto.

- Trattandosi di attività non soggetta a recupero ambientale o a tempo determinato si rileva che non sono previste garanzie economiche; tuttavia si valuta l'opportunità e la fattibilità di richiedere il deposito di garanzia fideiussoria da estendere ai costi da sostenere per eventuali bonifiche in caso si dovessero verificare inquinamenti conseguenti alle attività previste.

Dato atto che la vicinanza dell'insediamento in progetto con aree agricole utilizzate, con insediamenti artigianali e con abitazioni; nonché alla viabilità comunale ed alla ferrovia Domodossola Locarno, avente importante valenza turistica merita una particolare attenzione in relazione all'impatto ambientale e visivo che l'insediamento in progetto comporterà sia in fase esecutiva che a lavori ultimati.

Dato atto ancora che l'insediamento in progetto deriva dall'accorpamento di 3 distinti lotti (D2.5 – D2.6 e D2.4 parte) individuati nel vigente Piano Regolatore Comunale con lo spirito di insediare singole attività con un impatto sul territorio decisamente inferiore a quanto risulta dall'unico insediamento come da progetto presentato.

Ritenuto pertanto giusto, doveroso ed opportuno per l'Amministrazione Comunale, a fronte delle criticità sopra evidenziate, subordinare il rilascio delle autorizzazioni di competenza e pareri favorevoli alla sottoscrizione di apposita Convenzione condivisa tra il Comune di Masera e la Ditta proponente il progetto, al fine di disciplinare i rapporti e gli impegni da assumere in presenza delle suddette criticità.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R.56/1977 e s.m.i.;

Vista la Relazione Tecnica Istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di subordinare, ai sensi dell'articolo 3.3.2 delle N. A. per le ragioni meglio specificate in premessa, il rilascio delle autorizzazioni di competenza e pareri favorevoli alla sottoscrizione di apposita Convenzione condivisa tra il Comune di Masera e la Ditta proponente il progetto, al fine di disciplinare i rapporti e gli impegni da assumere in presenza delle criticità evidenziate nelle premesse della presente Deliberazione.

Di trasmettere la presente Deliberazione alla Provincia del V.C.O. Settore V – Servizio SG – Polizia Provinciale – Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola in Via Dell'Industria n°25 – 28924 Verbania, nell'ambito della Fase di Verifica della Procedura di V.I.A. e Valutazione di Incidenza del progetto di che trattasi.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.